

INTESA FINALIZZATA AL RECEPIMENTO DELL'ACCORDO TECNICO RELATIVO ALLA FORMAZIONE SULLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO IN AMBITO SCOLASTICO IN FUNZIONE DELLE ATTIVITA' DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO [ORA PCTO] E DELLA FINALITA' COMPLESSIVA DELLA PROMOZIONE DELLA CULTURA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO.

Premesso:

- che il Comitato provinciale previsto dall'articolo 7 del d.lgs. n. 81/2008 ha compiti di programmazione e indirizzo delle attività di prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- che l'articolo 2 del d.lgs. n. 81/2008 equipara al lavoratore, tra gli altri, il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale ... *omissis*;
- che l'articolo 11 comma 4 del d.lgs. n. 81/2008, nell'ambito di un articolato sistema di pianificazione e gestione delle attività promozionali della cultura e delle azioni di prevenzione, prevede la facoltà, per le Scuole e gli Istituti universitari, di inserire specifici percorsi formativi interdisciplinari alle diverse materie scolastiche, volti a favorire la conoscenza delle tematiche della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro;
- che il presente Accordo tecnico è del tutto coerente con le Premesse del Protocollo d'Intesa sottoscritto in data 26 maggio 2022 da Ministero dell'Istruzione, Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali, Ispettorato nazionale del Lavoro e Istituto nazionale per l'Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro [INAIL] e con quanto in esso convenuto;
- che il presente Accordo tecnico tiene conto di quanto disposto per le istituzioni scolastiche impegnate in PCTO dalla L. n. 85 del 3 luglio 2023 di conversione, con modifiche, del DL n. 48 del 4 maggio 2023 ["Misure urgenti per l'inclusione e l'accesso al mondo del lavoro"].;
- che il presente Accordo tecnico tiene conto di quanto disposto dalla Legge n. 21 del 17 febbraio 2025 ["Introduzione delle conoscenze di base in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro nell'ambito dell'insegnamento dell'educazione civica"], che integra l'art. 3 della Legge n. 92 del 20 agosto 2019 ["Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica"].
- che il presente Accordo tecnico tiene infine conto di quanto disposto circa la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro dall'Accordo Stato – Regioni del 17 aprile 2025, che nella parte I (Organizzazione generale) all'articolo 1, comma 1.1 inserisce le istituzioni scolastiche tra i soggetti formatori "Istituzionali" nei confronti del personale scolastico e degli studenti; all'articolo 3 (Organizzazione dei corsi) indica le modalità organizzative cui devono attenersi i soggetti formatori; all'articolo 6 (Attestazioni) specifica gli elementi minimi che devono essere contenuti negli attestati rilasciati dai soggetti formatori, validi su tutto il territorio nazionale. Nella parte II (Corsi di formazione) vengono precisate, tra l'altro, le caratteristiche vincolanti dei corsi – formazione generale e formazione specifica -per lavoratori e per i soggetti a loro equiparati [art. 1- 2 -2.1], cui il presente Accordo tecnico si attiene.

Si conviene di:

1. recepire, ad ogni conseguente effetto, il presente Accordo tecnico, finalizzato a definire le specifiche condizioni e modalità sulla base delle quali la formazione generale e specifica erogata dalle scuole possa essere riconosciuta quale formazione **necessaria e preliminare** in funzione dell'ingresso dello studente sia nelle attività di alternanza scuola-lavoro (ora PCTO), sia nel mondo del lavoro ad esito del ciclo scolastico secondario superiore [ordinamento liceale, tecnico e professionale e percorsi di Istruzione e formazione professionale];
2. assicurare all'Accordo la massima diffusione anche in funzione della completa operatività dei suoi contenuti;

3. dare atto che l'Accordo tecnico avrà un'efficacia di anni due decorrenti dalla data della sua sottoscrizione, fatta salva la possibilità di una sua revisione prima della scadenza qualora nuove norme cogenti la rendano necessaria.

ACCORDO TECNICO RELATIVO ALLA FORMAZIONE SULLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO IN AMBITO SCOLASTICO

concernente la formazione sulla salute e sicurezza sul lavoro da erogare agli studenti a cura delle scuole (definite come Istituti di istruzione secondaria di II grado ed Enti di formazione professionale) – nel rispetto del D.lgs. 81/2008, dell'Accordo CSR del 21.12.2011, dell'Accordo CSR del 17.04.2025, del Protocollo d'Intesa sottoscritto in data 26 maggio 2022 da Ministero dell'Istruzione, Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali, Ispettorato nazionale del Lavoro e Istituto nazionale per l'Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro [INAIL], della Legge n. 85 del 3 luglio 2023 di conversione, con modifiche, del DL n. 48 del 4 maggio 2023 ed in applicazione della Legge n. 21 del 17 febbraio 2025 - a valere quale formazione **necessaria e preliminare** per lo svolgimento delle attività di alternanza scuola-lavoro (ora PCTO), delle attività di tirocini formativi, delle iniziative di orientamento e, più in generale, per l'ingresso nel mondo del lavoro.

Premesso che ai sensi dell'art. 2 del D. Lgs. 81/08 è equiparato al lavoratore "il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro", si ritiene la scuola un luogo preposto ad offrire la migliore opportunità per la promozione di una vera e propria cultura della sicurezza e della prevenzione nei luoghi di lavoro;

Considerato che l'art. 11, comma 4, del D. Lgs. 81/2008 ai fini della promozione e divulgazione della cultura della salute e sicurezza sul lavoro prevede la facoltà, per le scuole e gli istituti universitari, di inserire specifici percorsi formativi interdisciplinari alle diverse materie scolastiche, volti a favorire la conoscenza delle tematiche della salute e della sicurezza e considerato che le scuole sono in grado di erogare ai propri studenti specifici percorsi formativi, interdisciplinari alle diverse materie scolastiche, che consentono di soddisfare contenuti e modalità stabilite dal D.Lgs. 81/08 e dall'Accordo CSR 21.12.2011 recante "Accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori, ai sensi de/l'articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81" (di seguito Accordo CSR 21/12/2011)

Considerato che l'Accordo CSR del 17.04.2025 nella parte I – Organizzazione generale - nell'articolo 1.1 inserisce alla lettera i) tra i soggetti formatori <istituzionali> in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro le istituzioni scolastiche per quanto concerne i corsi rivolti al personale scolastico ed agli studenti

il presente Accordo tecnico, nel rispetto della legislazione in materia, **determina le specifiche modalità e i presupposti**, sulla base dei quali la formazione erogata dalle scuole sopra dette possa essere riconosciuta quale formazione **necessaria e preliminare** per la partecipazione dello studente ad attività di alternanza scuola-lavoro, di tirocini formativi e ad iniziative di orientamento, così come per il suo ingresso nel mondo del lavoro ad esito del ciclo scolastico.

L'attività di formazione si propone di raggiungere i seguenti obiettivi:

- fornire contenuti generali e specifici sulla materia della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro in base alle normative vigenti;
- sviluppare nei giovani la "cultura della sicurezza";
- far comprendere l'importanza del rispetto delle procedure sulla sicurezza in ogni contesto lavorativo e nelle stesse istituzioni scolastiche;
- coinvolgere e responsabilizzare gli studenti sull'importanza della corretta applicazione della normativa della sicurezza all'interno del mondo del lavoro e nello stesso contesto scolastico;
- conoscere i diritti e i doveri dei soggetti che operano nel contesto lavorativo;
- conoscere gli organi di controllo e vigilanza;
- conoscere i rischi presenti nei vari settori lavorativi e le misure di prevenzione e protezione attuabili;
- accrescere negli studenti competenze utili per una corretta percezione dei rischi in ambiente di vita e di lavoro;
- rendere consapevoli gli studenti delle responsabilità individuali derivanti dai propri comportamenti nell'ambiente di lavoro e scolastico.

Art. 1 Adozione del Protocollo tecnico da parte delle Scuole

Ogni scuola interessata ad aderire al presente Accordo tecnico, ad erogare la formazione generale e specifica secondo tempi e modalità precisate nelle “Linee guida operative per le istituzioni scolastiche” ad esso allegate ed a utilizzare, nel rispetto delle previsioni dello stesso, la modulistica allegata, comunica la propria adesione alla Scuola Polo della provincia per PCTO e formazione degli studenti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro attraverso la sottoscrizione dell’Accordo con firma digitale del suo rappresentante legale pro tempore

Art. 2 Crediti formativi

La formazione cd. **generale**, erogata dalle Scuole nel rispetto dei requisiti e delle modalità stabilite dal presente Accordo tecnico, consente agli studenti di ottenere "credito formativo" nei termini dell'Accordo CSR 21.12.2011 e dell’Accordo 17.04.2025 (art. 2.1 parte II), spendibile:

- nei percorsi di alternanza scuola-lavoro, nei tirocini formativi e nelle iniziative di orientamento in qualità di soggetto "equiparato al lavoratore" ex art. 2 co. 1 lett. a) D. Lgs. 81/08;
- all'ingresso effettivo nel mondo del lavoro (all'atto di costituzione del rapporto di lavoro) a conclusione del ciclo scolastico, in qualità di lavoratore secondo la definizione indicata dal medesimo articolo.

Inoltre la formazione cd. **specific**a, erogata dalle scuole nel rispetto dei requisiti e delle modalità stabilite dal presente Accordo tecnico, si considera **necessaria e preliminare** ad una loro ripresa, secondo quanto previsto dall’art. 37 del D.Lgs 81/2008, da parte dell’ente ospitante in avvio delle attività di alternanza scuola-lavoro (ora PCTO), di tirocini formativi e di iniziative di orientamento, in funzione della valutazione dei rischi relativi alle attività assegnate allo studente presente nella sezione integrativa al DVR.

Essa si ritiene altresì formazione **necessaria e preliminare** in occasione dell’ingresso dello studente nel mondo del lavoro con la costituzione di un rapporto lavorativo, fatto salvo anche in questo caso l’obbligo dell’azienda presso la quale il neo-lavoratore verrà inserito di erogare la necessaria formazione specifica ai sensi della normativa vigente

Art. 3 I contenuti: la formazione generale

La Scuola eroga la formazione cd. generale (di cui alla lett. a, co. 1 art 37 D. Lgs. 81 /08) secondo i contenuti minimi specificamente indicati dall'Accordo CSR 17.04.25 e riportati nell'Allegato B al presente Accordo tecnico.

Tenuto conto dell'obiettivo di promuovere e trasmettere una "cultura della sicurezza", come esplicitato nella premessa dell'Accordo tecnico, e considerata anche l'esigenza di trattare nell'ambito scolastico i contenuti della formazione con un approfondimento superiore a quanto previsto dalla normativa nazionale, la durata totale della formazione deve essere tale da consentire un esame esauriente ed esaustivo dei contenuti affinché divengano un reale patrimonio di conoscenze dello studente, in sintonia con l'Accordo CSR 17.04.25 che, nella Premessa della Parte II (Corsi di formazione), precisa che " i percorsi formativi, gli argomenti e la loro durata vanno intesi come minimi; di conseguenza gli argomenti e la loro durata possono essere ampliati ed integrati al fine di raggiungere gli obiettivi dei piani formativi".

In ogni caso il riconoscimento come "credito formativo" di quanto svolto a scuola in funzione dell'attività di alternanza scuola lavoro [PCTO] e/o dell'ingresso nel mondo del lavoro alla conclusione del ciclo scolastico è subordinato ad una durata di formazione generale "certificata" dal Libretto formativo redatto da parte della scuola che non deve essere inferiore complessivamente alle 4 ore e che deve essere finalizzata all'acquisizione da parte degli studenti della conoscenza dei concetti generali in tema di salute e sicurezza sul lavoro indicati nell'Allegato B.

Tale formazione è svolta in tutti gli indirizzi scolastici **durante le ore curriculari di lezione** e deve essere **completata entro il primo biennio** di ogni indirizzo scolastico.

La formazione c.d. generale, erogata dalla scuola nel rispetto di quanto sopra specificato, costituisce credito formativo nei termini dell'Accordo CSR 17.04.25, da considerarsi "permanente". Tale credito è spendibile sia nell'ambito delle attività effettuate nei luoghi di lavoro in occasione di percorsi di alternanza scuola-lavoro (ora PCTO), di tirocini formativi e di iniziative di orientamento, sia nell'ambito dell'ingresso nel mondo del lavoro ad esito del ciclo scolastico, senza che ciò implichi la necessità di integrazioni specifiche da parte dell'azienda.

Art. 4 I contenuti: la formazione specifica

La scuola aderente all'Accordo tecnico eroga i contenuti della formazione cd. specifica (cfr. comma 1 lett. B e comma 3 art. 37 D.Lgs. 81/08) secondo i contenuti indicati dettagliatamente dall'Accordo CSR 17.04.25, e riportati nell'Allegato C al presente documento.

Tenuto conto dell'obiettivo di promuovere e trasmettere una "cultura della sicurezza" come esplicitato nella premessa dell'Accordo tecnico e considerata anche l'esigenza di trattare nell'ambito scolastico i contenuti della formazione con un approfondimento superiore a quanto previsto dalla normativa nazionale, la durata totale della formazione deve essere tale da consentire un esame esauriente ed esaustivo dei contenuti affinché divengano un reale patrimonio di conoscenze dello studente.

In ogni caso il riconoscimento di quanto svolto a scuola in funzione dell'attività di alternanza scuola lavoro [PCTO] è subordinato ad una durata della formazione specifica "certificata" dal Libretto formativo redatto da parte della scuola che **non può essere mai inferiore alle dodici ore**.

In funzione dei progetti di alternanza scuola – lavoro (ora PCTO), i contenuti obbligatori minimi della formazione specifica da completare prima dello svolgimento dell'esperienza presso gli enti ospitanti sono selezionati dal tavolo tecnico provinciale ed inseriti in un elenco funzionale al settore professionale e lavorativo di riferimento. La scuola aderente all'Accordo è in ogni caso tenuta a completare tutti i contenuti della formazione specifica indicati nell'Allegato C al presente documento

entro la conclusione del percorso di studi secondario superiore dell'allievo, certificando la formazione erogata mediante il format del Libretto personale, in formato cartaceo o digitale, contenuto nell'Allegato F.

La formazione specifica può essere svolta in tutti gli indirizzi scolastici preferibilmente durante le ore curricolari, a seconda del Progetto di Istituto di cui all'art. 6, con l'eventuale costituzione, laddove necessario, di un gruppo di formatori, sia interni che esterni alla scuola, in grado di supportare gli insegnanti membri dei singoli consigli di classe.

La formazione, erogata nel rispetto dei contenuti dell'Allegato C, deve essere dedicata alla trattazione dei rischi ed in generale dei contenuti indicati dal D. Lgs. 81/08 e, con particolare riferimento ai possibili danni ed alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici dei vari settori o comparti lavorativi. Considerata la specificità del territorio bresciano, che presenta importanti aziende zootecniche e un'elevata incidenza infortunistica nel settore, i contenuti dell'Accordo citato sono integrati da un'apposita voce.

La formazione c.d. specifica, erogata dalla scuola secondo le indicazioni che precedono, costituisce un momento formativo **necessario e preliminare** nell'ambito delle attività effettuate nei luoghi di lavoro durante i percorsi di alternanza scuola-lavoro (ora PCTO). Essa, inoltre, erogata, in applicazione del presente Accordo tecnico in tutti gli ordinamenti di studio (liceale, tecnico e professionale) e nei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale, costituisce formazione **preliminare e funzionale** all'ingresso nel mondo del lavoro al termine del ciclo scolastico.

Con particolare riguardo ai percorsi di alternanza scuola-lavoro (ora PCTO), si precisa che la formazione cd. specifica erogata dalla scuola secondo le modalità ed i contenuti previsti dal presente Accordo tecnico si considera **necessaria e preliminare** a quella svolta dall'ente ospitante in funzione della valutazione dei rischi relativi alle attività assegnate allo studente presente nella sezione integrativa al DVR, come prescritto dal DL n. 48 convertito in L. n. 85 del 3 luglio 2023, qualora *siano soddisfatte le seguenti condizioni*:

- risultino completati dalla scuola tutti i contenuti individuati nell'Allegato C, o, al loro interno, quelli selezionati dal tavolo tecnico provinciale ed inseriti in un elenco funzionale al settore professionale e lavorativo di riferimento;
- siano rispettati i tempi di durata minima di 12 ore di formazione specifica svolta a scuola.

Il soggetto ospitante gli studenti in PCTO è a sua volta tenuto:

- ad erogare, riprendendo ed integrando la formazione specifica certificata dalla scuola, i contenuti stabiliti dall'Accordo CSR 17.04.25 in funzione della valutazione dei rischi relativi alle attività assegnate allo studente, utilizzando l'Allegato G al presente Accordo;
- ad individuare possibili rischi e relative misure di prevenzione e protezione da adottare durante il percorso di tirocinio curricolare esterno;
- a registrare le attività di informazione effettuate in favore dello studente, necessarie per lo svolgimento delle attività assegnate;
- a contestualizzare la formazione ricevuta in ambito scolastico sulla base della propria valutazione dei rischi [per una più dettagliata definizione dell'attività di contestualizzazione si vedano le "Linee Guida operative per i soggetti ospitanti"]

In occasione dell'ingresso dello studente nel mondo del lavoro con la costituzione di un rapporto lavorativo, la formazione specifica erogata e certificata dagli istituti scolastici sottoscrittori del presente Accordo tecnico e che prevedono, all'interno della propria offerta formativa, percorsi di Istruzione e Formazione professionali o indirizzi di studio rientranti nell'ordinamento liceale, tecnico e professionale dovrà essere ripresa ed integrata a cura dell'azienda presso la quale il neo lavoratore verrà inserito sulla base della specifica valutazione dei rischi aziendali, con la conseguente erogazione della necessaria formazione specifica ex art. 37 co. 1 lett. b) D. Lgs. 81/08, secondo contenuti tempistiche e modalità stabilite nell'Accordo CSR 17/04/2025 e fermi restando tutti gli ulteriori obblighi previsti dalla normativa.

Art. 5 I requisiti dei docenti formatori

L'Accordo CSR 17.04.25 prescrive che i docenti che erogano la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro devono essere in possesso dei requisiti di qualificazione contenuti nel Decreto Interministeriale del 6 marzo 2013 e successive modifiche ed integrazioni

I dirigenti scolastici, previa verifica del soddisfacimento dei criteri indicati dal Decreto sopra citato, individuano gli insegnanti che nella propria scuola saranno incaricati di erogare la formazione oggetto del presente Accordo, utilizzando e tenendo agli atti, *per ciascun insegnante individuato* come qualificato dal D.I.M. 6.03.2013, il "*modulo di verifica dei requisiti*" previsto dall'Allegato D dell'Accordo tecnico.

Si considera qualificato il docente formatore che possieda il prerequisito del diploma di scuola secondaria superiore unitamente ad uno dei criteri elencati nell'Allegato D dell'Accordo Tecnico, tratto dal D.I.M. 6.03.2013.

Si intendono coerenti con le materie oggetto della docenza in materia di salute e sicurezza sul lavoro ed in relazione alle aree tematiche individuate dal citato Decreto interministeriale (a titolo esemplificativo e non esaustivo) i titoli di studio relativi a:

- **area normativa / giuridica / organizzativa:** lauree in discipline giuridico / economiche, discipline economico-aziendali, scienze e tecniche di gestione aziendale etc
- **area rischi tecnici / igienico-sanitari:** lauree relative ad arti, a tecniche e tecnologie di settore, ad insegnamenti tecnico-pratici di varia natura, a discipline scientifiche;
- **area relazioni / comunicazione:** lauree in discipline umanistiche, storico-filosofiche e sociali / psicopedagogiche.

In applicazione di quanto previsto dal Protocollo d'Intesa sottoscritto in data 26 maggio 2022 da Ministero dell'Istruzione, Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali, Ispettorato nazionale del Lavoro e Istituto nazionale per l'Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro [INAIL], ed al fine di incrementare il numero degli insegnanti in possesso dei requisiti di docenti formatori, è prevista la pianificazione e la realizzazione, da parte di MIM, INL e INAIL di

- azioni formative in presenza o a distanza in modalità sincronica / asincrona, di almeno 24 ore, rivolte a docenti di istituti tecnici e professionali, al fine di qualificarli come formatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro [cfr. MIM, nota n° 37354 del 15 novembre 2023];
- azioni generali di supporto in relazione all'applicazione dei criteri previsti nel D.I. del 6 marzo 2013 nel contesto scolastico, finalizzate all'individuazione dei docenti in possesso dei relativi requisiti per l'erogazione della formazione sulla salute e sicurezza sul lavoro nelle scuole di appartenenza [art. 4 del Protocollo d'Intesa del 26 maggio 2022].

Art.6 Le modalità di organizzazione dell'attività di formazione

Con riferimento alle modalità specificate nella parte I (Organizzazione generale), articoli 3 e 4 dell'Accordo CSR 17.04.25 si precisa quanto segue:

- la scuola è "soggetto organizzatore del corso" con riferimento alla formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- il Dirigente Scolastico, quale "responsabile del progetto formativo"
 - individua i docenti che hanno titolo ad erogare la formazione ai sensi dell'Accordo CSR 17.04.25 e dell'art. 6 del presente Accordo;
 - elabora un Progetto di Istituto che declini il contenuto e le prescrizioni del presente Accordo tecnico all'interno della scuola nella quale riveste il ruolo di rappresentante legale "pro tempore" ed assicuri la corretta erogazione dei contenuti della formazione generale e specifica.

Il Progetto di istituto deve essere deliberato dal collegio docenti o essere inserito all'interno del Piano triennale dell'Offerta formativa di istituto.

Ogni scuola provvede inoltre, in via autonoma e in funzione delle proprie esigenze organizzative, a stabilire:

- le modalità di suddivisione dei gruppi di studenti (ad esempio per classi o, laddove necessario, per gruppi diversi ...) cui erogare la formazione in orario curriculare e/o extracurriculare, in modo tale che venga sempre rispettato il limite massimo delle 30 unità;
- le modalità di tenuta e di verifica della corretta compilazione del c.d. "registro di presenza" il cui format è in Allegato E al presente Accordo;
- le modalità di verifica dell'obbligo di partecipazione e frequenza degli studenti ad almeno il 90% delle ore di formazione erogate

Al termine della formazione generale e specifica prevista dal presente Accordo, la verifica dell'acquisizione da parte degli studenti delle competenze attese nell'ambito della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro avviene attraverso il superamento dei test caricati sulla piattaforma <Docere> gestita a livello provinciale dal Cfp Zanardelli, secondo modalità e tempistiche illustrate nelle "Linee Guida operative per le istituzioni scolastiche" allegate all'Accordo [cfr. CSR 17.04.25, parte IV (Indicazioni metodologiche per la progettazione, erogazione e monitoraggio dei corsi), art. 6.3 (Modalità e criteri di verifica degli apprendimenti dei corsi di formazione e di aggiornamento)].

Art.7 L'attestazione / certificazione dell'attività di formazione svolta

La scuola, effettuate le verifiche finali della formazione generale e specifica secondo le modalità citate nel precedente articolo ed illustrate nelle "Linee Guida operative per le istituzioni scolastiche" allegate all'Accordo Tecnico, fa pervenire ai soggetti ospitanti presso i quali gli allievi svolgono i percorsi di alternanza scuola-lavoro (ora PCTO) copia del Libretto personale (allegato F), i cui contenuti possono anche essere menzionati nella Convenzione con essi sottoscritta, rilasciandone su richiesta copia, in formato cartaceo o digitale, direttamente agli allievi una volta terminati gli studi secondari superiori [cfr. CSR 17.04.25, parte I (Organizzazione generale), art. 6 (Attestazioni)]

La scuola è quindi tenuta a conservare attestazioni e certificazioni relative alla formazione in materia di salute e di sicurezza sul lavoro dei propri studenti secondo la vigente normativa nazionale. [cfr. CSR 17.04.25, parte I (Organizzazione generale), art. 7 (Fascicolo del corso)]

Allegati

Allegato A	Modulo di adesione
Allegato B	Contenuti formazione generale
Allegato C	Contenuti formazione specifica
Allegato D	Modulo verifica Requisiti Formatore secondo il D.I.M. 6/3/2013
Allegato E	Facsimile di registro di presenza
Allegato F	Facsimile Libretto personale di attestazione della formazione erogata
Allegato G	Facsimile Libretto personale (per i soggetti ospitanti) di attestazione della formazione / informazione / addestramento e contestualizzazione erogate
Allegato H	Modello impostazione sezione integrativa a DVR enti ospitanti per la valutazione dei rischi relativi alle attività assegnate agli studenti in PCTO
Allegato I	Vademecum per il tutor scolastico

(carta intestata Scuola)

Lì _____

Spett. Dirigente scolastico IIS Don Milani Montichiari
Scuola polo per PCTO e formazione degli studenti in
materia di sicurezza

Oggetto: Comunicazione di adozione dell'Accordo Tecnico

Con la presente, il sottoscritto _____ in qualità di Dirigente scolastico dell'Istituto
/ legale rappresentante dell'Ente _____

premesso che

- la propria struttura scolastica / formativa è organizzata in modo tale da poter erogare ai propri studenti, nel percorso curriculare e/o extracurriculare, i contenuti che l'Accordo CSR 17.04.25 prevede per la formazione dei lavoratori;
- la propria struttura scolastica / formativa è, inoltre, in grado di organizzare il predetto percorso formativo rispettando le indicazioni dell' Accordo CSR 17.04.25 nonché, con riferimento alla qualificazione dei propri insegnanti in qualità di formatori, del D.I.M. 6.3.2013, consentendo dunque di soddisfare le previsioni dell'Accordo Tecnico in oggetto;
- è interesse della struttura rappresentata dal sottoscritto aderire all'Accordo Tecnico in oggetto, anche al fine di poter validamente certificare la formazione svolta a favore dei propri studenti, rilasciando a costoro apposita attestazione, a valere, secondo le disposizioni dell'Accordo medesimo, quale formazione necessaria e preliminare sia per le attività di alternanza scuola (ora PCTO), sia in conclusione del percorso scolastico all'atto della costituzione del rapporto di lavoro;

tanto premesso, il sottoscritto

comunica

ai sensi dell'art.2 dell'Accordo Tecnico, l'adesione di _____ (scuola / ente
di formazione professionale) all'Accordo Tecnico citato in oggetto

e contestualmente si impegna

a rispettare quanto indicato dall'Accordo Tecnico, consapevole che la mancata osservanza delle relative indicazioni non consentirà di certificare, ai sensi di quanto previsto dall'Accordo stesso, la formazione erogata e di ottenere la collaborazione ai sensi dell'art. 37 co. 12 D. Lgs. 81/2008

IN FEDE _____

ALLEGATO B

ARGOMENTO DELLE LEZIONI - FORMAZIONE GENERALE

Contenuti Accordo CSR 17.04.2025:

- concetti di pericolo, rischio, danno, prevenzione, protezione;
- organizzazione della prevenzione aziendale;
- sistema di partecipazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti (previsto dal D.Lgs 81/2008);
- diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali;
- organi di vigilanza, controllo e assistenza.

ALLEGATO C

ARGOMENTO DELLE LEZIONI - FORMAZIONE SPECIFICA

Contenuti Accordo CSR 17.04.2025:

Rischi infortunistici
Meccanici generali
Elettrici generali
Macchine
Attrezzature
Cadute dall'alto
Rischi da esplosione
Rischi connessi all'impiego di agenti chimici, cancerogeni e mutageni: nebbie - oli - fumi - vapori – polveri
- etichettatura
Rischi biologici
Rischi fisici: Rumore - Vibrazione - Radiazioni - Microclima e illuminazione -Campi elettromagnetici etc...
Videoterminali
DPI
Ambienti di lavoro
Rischi da fattori psicosociali e Stress lavoro-correlato
Movimentazione manuale carichi
Movimentazione merci (apparecchi di sollevamento, mezzi trasporto)
Segnaletica
Emergenze
Le procedure di sicurezza con riferimento al profilo di rischio specifico
Procedure esodo e incendi
Procedure organizzative per il primo soccorso
Incidenti e infortuni mancati
Altri Rischi (per es. Zootecnia)

"N.B.: si rammenta che la declinazione dei contenuti deve avvenire tenendo presenti: le differenze di genere, di età, di provenienza e lingua, nonché quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui può essere resa la prestazione di lavoro."

*La trattazione dei rischi sopra indicati va declinata secondo la loro **effettiva presenza nel settore di appartenenza del soggetto ospitante** e della specificità del rischio **ovvero secondo gli obblighi e i rischi propri delle attività svolte dal lavoratore**, secondo quanto previsto all'articolo 21 del D.lgs. n. 81/08...*

Il percorso formativo e i relativi argomenti possono essere ampliati in base alla natura e all'entità dei rischi effettivamente presenti presso il soggetto ospitante, aumentando di conseguenza il numero di ore di formazione necessario. [Accordo CSR 17.04.25, parte II, art. 2.1]

Allegato D

Modulo verifica Requisiti formatore

DOCENTE: _____ ANNO _____ SCOLASTICO/FORMATIVO: _____

Requisito	Descrizione	Note	Presente
Primo	Precedente esperienza come docente esterno per almeno 90 ore negli ultimi tre anni nell'area tematica oggetto della docenza	Area tematica : N.B: Per area tematica si intende un insieme di materie tecnicamente affini ed assimilabili Ai fini della ricorrenza dei criteri di qualificazione dei formatori docenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, come sopra individuati, le aree tematiche a cui fare riferimento sono le seguenti quattro: 1. Area normativa /giuridica/organizzativa 2. Area rischi tecnici (Titoli II, III, V, V, VII e XI del Decreto Legislativo n. 81/2008) 3. Area rischi igienico -sanitari (Titoli VI, VIII, IX e X del Decreto Legislativo n. 81/2008) 4. Area relazioni / comunicazione	☐
Secondo	Laurea (vecchio ordinamento, triennale, specialistica o magistrale) coerente con le materie oggetto della docenza, ovvero corsi post-laurea (dottorato di ricerca, perfezionamento, master, specializzazione...) nel campo della salute e sicurezza sul lavoro, unitamente ad almeno delle seguenti specifiche	SPECIFICHE	
		percorso formativo in didattica, con esame finale, della durata minima di 24 ore (es. corso formazione- formatori), <u>o abilitazione all'insegnamento</u> , o conseguimento (presso Università o Organismi accreditati) di un diploma triennale in Scienza della Comunicazione o di un Master in Comunicazione	☐
		precedente esperienza come docente, per almeno 32 ore negli ultimi 3 anni, in materia di salute e sicurezza sul lavoro	☐
		precedente esperienza come docente, per almeno 40 ore negli ultimi 3 anni, in qualunque materia	☐
Terzo	Attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a corso/i di formazione della durata di almeno 64 ore in materia di salute e sicurezza sul lavoro (organizzato/i dai soggetti di cui all'articolo 32, comma 4, del decreto legislativo n. 81/2008 e s.m.i.) unitamente ad almeno 12 mesi di esperienza lavorativa o professionale coerente con l'area tematica della docenza NONCHE' ad almeno una delle seguenti specifiche	SPECIFICHE	
		percorso formativo in didattica, con esame finale, della durata minima di 24 ore (es. corso formazione-formatori), <u>o abilitazione all'insegnamento</u> , o conseguimento (presso Università o Organismi accreditati) di un diploma triennale in Scienza della Comunicazione o di un Master in Comunicazione	☐
		precedente esperienza come docente, per almeno 32 ore negli ultimi 3 anni, in materia di salute e sicurezza sul lavoro	☐
		precedente esperienza come docente, per almeno 40 ore negli ultimi 3 anni, in qualunque materia	☐

Requisito	Descrizione	Note	Presente
Quarto	Attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a corso/i di formazione della durata di almeno 40 ore in materia di salute e sicurezza sul lavoro (organizzato/i dai soggetti di cui all'articolo 32, comma 4, del decreto legislativo n. 81/2008 e s.m.i.) UNITAMENTE ad almeno 18 mesi di esperienza lavorativa o professionale coerente con l'area tematica oggetto della docenza nonché UNITAMENTE ad almeno UNA delle seguenti specifiche:	SPECIFICHE	☐
		percorso formativo in didattica, con esame finale, della durata minima di 24 ore (es. corso formazione-formatori), o abilitazione all'insegnamento, o conseguimento (presso Università o Organismi accreditati) di un diploma triennale in Scienza della Comunicazione o di un Master in Comunicazione	☐
		precedente esperienza come docente, per almeno 32 ore negli ultimi 3 anni, in materia di salute e sicurezza sul lavoro	☐
		precedente esperienza come docente, per almeno 40 ore negli ultimi 3 anni, in qualunque materia	☐
Quinto	Esperienza lavorativa o professionale almeno triennale nel campo della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, coerente con l'area tematica oggetto della docenza, UNITAMENTE ad almeno una delle seguenti specifiche	SPECIFICHE	☐
		percorso formativo in didattica, con esame finale, della durata minima di 24 ore (es. corso formazione-formatori), o abilitazione all'insegnamento, o conseguimento (presso Università o Organismi accreditati) di un diploma triennale in Scienza della Comunicazione o di un Master in Comunicazione	☐
		precedente esperienza come docente, per almeno 32 ore negli ultimi 3 anni, in materia di salute e sicurezza sul lavoro	☐
		precedente esperienza come docente, per almeno 40 ore negli ultimi 3 anni, in qualunque materia	☐
Sesto	Esperienza di almeno 6 mesi nel ruolo di RSPP oppure 12 mesi nel ruolo di ASPP (tali figure possono effettuare docenze solo nell'ambito del macrosettore ATECO di riferimento), UNITAMENTE ad almeno UNA delle seguenti specifiche:	SPECIFICHE	☐
		percorso formativo in didattica, con esame finale, della durata minima di 24 ore (es. corso formazione-formatori), o abilitazione all'insegnamento, o conseguimento (presso Università o Organismi accreditati) di un diploma triennale in Scienza della Comunicazione o di un Master in Comunicazione	☐
		precedente esperienza come docente, per almeno 32 ore negli ultimi 3 anni, in materia di salute e sicurezza sul lavoro	☐
		precedente esperienza come docente, per almeno 40 ore negli ultimi 3 anni, in qualunque materia	☐
		SPECIFICHE	☐
		percorso formativo in didattica, con esame finale, della durata minima di 24 ore (es. corso formazione-formatori), o abilitazione all'insegnamento, o conseguimento (presso Università o Organismi accreditati) di un diploma triennale in Scienza della Comunicazione o di un Master in Comunicazione	☐
		precedente esperienza come docente, per almeno 32 ore negli ultimi 3 anni, in materia di salute e sicurezza sul lavoro	☐
		precedente esperienza come docente, per almeno 40 ore negli ultimi 3 anni, in qualunque materia	☐

Allegato E

Facsimile Registro presenze

Registro presenze

CORSO BASE D.Lgs 81/2008

ANNO SCOLASTICO _____

SEDE CORSO _____

Il presente registro è composto da n ... pagine

DATA _____

ORARIO _____

ARGOMENTI SVOLTI

ALLIEVO	FIRMA PRESENZA

NOTE:

FIRMA DOCENTE: _____

Allegato F

Facsimile (per le scuole) di Libretto personale di attestazione della formazione

[LOGO ISTITUZIONE SCOLASTICA]

Provincia di Brescia / Ufficio IV USRLo_ Ambito territoriale di Brescia

LIBRETTO PERSONALE DELLO STUDENTE-LAVORATORE

relativo al percorso di formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi dell'Accordo Tecnico sottoscritto per il biennio 2025-2027

Cognome

Nome

Luogo e data di nascita

Residente a Via n° CAP

Recapito telefonico

Mail.....

Certificazione della Formazione erogata allo studente in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro nel percorso curriculare a cura *[inserire nome istituto scolastico]*

Al fine di promuovere e garantire la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro quale elemento essenziale del processo formativo dei propri studenti, e favorire un corretto inserimento nel mondo del lavoro accrescendo la consapevolezza in merito ai rischi in esso presenti con la presente, alla luce del percorso didattico concretamente svolto dallo studente nei programmi curricolari, l'Istituto dichiara e certifica

- che la formazione generale e specifica del Lavoratore è stata svolta **IN PRESENZA** ed in ottemperanza all'art.37 comma 2 del D.lgs 81/08 e dell'Accordo Stato -Regioni del 17.04.2025.
- che lo studente ha acquisito le competenze nelle seguenti materie/aree:

FORMAZIONE GENERALE (art. 3 dell'Accordo Tecnico):

La formazione ha compreso tutti i contenuti di seguito elencati:

	Docente/i che ha/hanno svolto la formazione	Ore di formazione	Data intervento
CONCETTI DI RISCHIO			
DANNO			
PREVENZIONE			
PROTEZIONE			
ORGANIZZAZIONE DELLA PREVENZIONE AZIENDALE			
DIRITTI, DOVERI E SANZIONI PER I VARI SOGGETTI AZIENDALI			

Per una durata complessiva di ore (minimo 4)

Si attesta che lo studente ha superato la prova prevista al termine del modulo di formazione generale

FORMAZIONE SPECIFICA (art.4 dell'Accordo Tecnico):

La formazione ha compreso i contenuti di seguito indicati (barrare le caselle di interesse)

Tipologia di Rischio	Docente/i che ha/hanno svolto la formazione	Ore di formazione	Data intervento
☐ RISCHI INFORTUNI			
☐ RISCHI MECCANICI GENERALI			
☐ RISCHI ELETTRICI GENERALI			
☐ MACCHINE Tipologie:			
☐ ATTREZZATURE Tipologie:			
☐ CADUTE DALL'ALTO			
☐ RISCHI DA ESPLOSIONE			
☐ RISCHI CHIMICI (NEBBIE-OLI-FUMI-VAPORI-POLVERI) Dettaglio Agenti/sostanze:			
☐ ETICHETTATURA			
☐ RISCHI CANCEROGENI Dettaglio:			
☐ RISCHI BIOLOGICI Dettaglio:			
☐ RISCHI FISICI ☐ RUMORE			

Tipologia di Rischio	Docente/i che ha/hanno svolto la formazione	Ore di formazione	Data intervento
☐ VIBRAZIONI			
☐ RADIAZIONI			
☐ CAMPI ELETTRROMAGNETICI			
☐ MICROCLIMA E ILLUMINAZIONE			
☐ VIDEOTERMINALI			
☐ DPI Dettaglio:			
☐ ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO			
☐ AMBIENTI DI LAVORO			
☐ STRESS LAVORO-CORRELATO			
☐ MOVIMENTAZIONE MANUALE CARICHI			
☐ MOVIMENTAZIONE MERCI (APPARECCHI SOLLEVAMENTO, MEZZI DI TRASPORTO)			
☐ SEGNALETICA			
☐ EMERGENZE			
☐ PROCEDURE DI SICUREZZA CON RIFERIMENTO AL PROFILO DI RISCHIO SPECIFICO			
☐ PROCEDURE ESODO E INCENDI			
☐ PROCEDURE ORGANIZZATIVE PER IL PRIMO SOCCORSO			
☐ INCIDENTI E INFORTUNI MANCATI			
ALTRI RISCHI: ☐ ZOOTECCIA Dettaglio: ☐ Dettaglio:			

per una durata complessiva di ore.

La formazione specifica svolta dalla Scuola non è da intendersi sostitutiva di quella da erogare da parte del soggetto ospitante ai sensi della normativa vigente in funzione della valutazione dei rischi relativi alle attività assegnate allo studente presente nella sezione integrativa al DVR

Si attesta inoltre che, in applicazione degli articoli 4 e 7 dell'Accordo tecnico, lo studente ha superato i test finali relativi ai contenuti della formazione specifica affrontati e certificati

Data.....

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

.....

Allegato G

Facsimile (per gli enti ospitanti) di Libretto personale di attestazione della formazione / informazione / addestramento - contestualizzazione erogati

N.B. Il presente modulo è da utilizzare esclusivamente per i percorsi di alternanza scuola lavoro (ora PCTO) al fine, ai sensi dell'art. 4 dell'Accordo, di specificare i contenuti della formazione specifica / informazione / addestramento - contestualizzazione svolti dall'ente ospitante ai sensi dell'art. 37 D. Lgs. 81/08 e dell'Accordo CSR vigente in materia di formazione (fermi gli obblighi di attestazione previsti dalla normativa vigente).

Intestazione ente ospitante

FORMAZIONE / INFORMAZIONE / ADDESTRAMENTO E CONTESTUALIZZAZIONE IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO EROGATA DA ENTE OSPITANTE

DATI ENTE OSPITANTE

Ragione sociale

C.F. Partita IVA Unità produttiva

di Codice Ateco 2007 Tel Fax.....

.....

Descrizione dell'attività principale

.....

REFERENTE "AZIENDALE" PER FORMAZIONI / INFORMAZIONI AGGIUNTIVE:

Cognome Nome

Funzione aziendale.....

Tel e-mail

Facendo riferimento a quanto previsto dall'art. 37 D. Lgs. 81/2008 ed ai successivi Accordi Stato-Regioni, l'ente ospitante dichiara che:

Il Sig

studente dell'istituto/ente

risulta:

- impegnato in un progetto di alternanza scuola-lavoro (ora PCTO), e inserito con lo svolgimento delle attività di ,
classificabile ai fini della formazione a rischio (basso/medio/alto) secondo l'Allegato II dell'Accordo CSR 21.12. 2011 e dell'Accordo CSR del 17.04.2025
- già formato dalla scuola con riguardo alla formazione generale di 4 ore, secondo i contenuti indicati nell'Accordo CSR 17.04.2025;
- già formato dalla scuola con riguardo alla formazione specifica limitatamente a quanto indicato nel Libretto Personale in ottemperanza all'art.37 comma 2 del D.lgs 81/08 e dell'Accordo Stato -Regioni del 17.04.2025, fermi comunque restando gli obblighi di formazione specifica in capo all'ente ospitante ai sensi della normativa vigente.

Il tirocinante ha partecipato a momenti di formazione aziendale in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro riguardante le seguenti materie/aree: (barrare e, ove richiesto, specificare le parti svolte).

FORMAZIONE SPECIFICA (art.4 dell'Accordo Tecnico):

La formazione ha compreso i contenuti di seguito indicati (barrare le caselle di interesse)

Tipologia di Rischio	Docente/i che ha/hanno svolto la formazione	Ore di formazione	Data intervento
☐ RISCHI INFORTUNI			
☐ RISCHI MECCANICI GENERALI			
☐ RISCHI ELETTRICI GENERALI			
☐ MACCHINE Tipologie:			
☐ ATTREZZATURE Tipologie:			

Tipologia di Rischio	Docente/i che ha/hanno svolto la formazione	Ore di formazione	Data intervento
.....			
☐ CADUTE DALL'ALTO			
☐ RISCHI DA ESPLOSIONE			
☐ RISCHI CHIMICI (NEBBIE-OLI-FUMI-VAPORI-POLVERI) Dettaglio Agenti/sostanze:			
☐ ETICHETTATURA			
☐ RISCHI CANCEROGENI Dettaglio:			
☐ RISCHI BIOLOGICI Dettaglio:			
☐ RISCHI FISICI			
☐ RUMORE			
☐ VIBRAZIONI			
☐ RADIAZIONI			
☐ CAMPI ELETTRICI			
☐ MICROCLIMA E ILLUMINAZIONE			
☐ VIDEOTERMALI			
☐ DPI Dettaglio:			
☐ ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO			
☐ AMBIENTI DI LAVORO			
☐ STRESS LAVORO-CORRELATO			
☐ MOVIMENTAZIONE MANUALE CARICHI			
☐ MOVIMENTAZIONE MERCI (APPARECCHI SOLLEVA MENTO, MEZZI DI TRASPORTO)			
☐ SEGNALETICA			
☐ EMERGENZE			
☐ PROCEDURE DI SICUREZZA CON RIFERIMENTO AL PROFILO DI RISCHIO SPECIFICO			
☐ PROCEDURE ESODO E INCENDI			
☐ PROCEDURE ORGANIZZATIVE PER IL PRIMO SOCCORSO			
☐ INCIDENTI E INFORTUNI MANCATI			
ALTRI RISCHI:			
☐ ZOOTECHNIA			

Tipologia di Rischio	Docente/i che ha/hanno svolto la formazione	Ore di formazione	Data intervento
Dettaglio: ☐ Dettaglio: 			

per una durata complessiva di ore.

ATTIVITA' DI INFORMAZIONE EFFETTUATE A FAVORE DEL TIROCINANTE

Attività di informazione effettuate a favore dello studente, in quanto previste per lo svolgimento delle attività assegnate, dettagliate nel campo "Descrizione" con indicazione della data di effettuazione e del responsabile.

Contenuti	S i	N o	Descrizione	Data	Responsabile
- Figure della sicurezza aziendali e di riferimento per il PCTO - Rischi per la salute presenti nell'attività svolta - Rischi per la sicurezza presenti nell'attività svolta - Dispositivi di protezione collettiva da utilizzare - DPI da utilizzare in relazione ai rischi - Piano di evacuazione - Piano di primo soccorso - Percorsi e luoghi che il tirocinante può frequentare - Divieti da rispettare - Obblighi da rispettare - Orari -					

ATTIVITA' DI ADDESTRAMENTO / CONTESTUALIZZAZIONE EFFETTUATE A FAVORE DEL TIROCINANTE

Attività di addestramento effettuate a favore dello studente, in quanto previste per lo svolgimento delle attività assegnate, dettagliate nel campo "Descrizione" con indicazione della data di effettuazione e del responsabile.

Tipologia di addestramento	SI	N o	Descrizione	Data	Responsabile
----------------------------	----	--------	-------------	------	--------------

- Uso delle macchine - Uso delle attrezzature - Uso di sostanze - Uso, modalità di tenuta e riconsegna dei DPI - Procedure per svolgere in sicurezza le proprie attività -					
---	--	--	--	--	--

Data.....

FIRMA DATORE DI LAVORO.....